

16 11. Superficie lorda di pavimento (mq) (S.L.P.)

La somma di tutte le superfici coperte, come definite al successivo punto 12), ai vari piani o interpiani, sia fuori terra che in sottosuolo.

17 Non costituiscono SLP, ai fini del rispetto degli indici di edificabilità, le parti sottoelencate, comprensive delle relative murature perimetrali non costituenti separazione da parti incluse nel computo della SLP:

18 1) i porticati e i pilotis anche se chiusi con vetrate purché di uso comune;

19 2) Le logge, i balconi, le terrazze con pareti estese a non più di 2/3 del loro perimetro e gli spazi non abitabili del sottotetto in cui siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- imposta della falda a non più di cm 40 dall'ultimo piano di calpestio, misurata sul filo interno del muro di tamponamento della facciata;
- inclinazione della falda non superiore a 50%;
- aperture di dimensioni non superiori a mq 0,40 e superficie complessiva delle aperture non superiore a 1/30 del pavimento. E' comunque concessa un'apertura di mq 0,10 per ogni locale.

Per gli edifici esistenti e realizzati in base a precedenti strumenti urbanistico-edilizi gli spazi nel sottotetto devono essere scomputati qualora non risultino legittimamente abitati; devono altresì essere scomputati gli spazi sottotetto trasformati all'uso abitativo in applicazione della L.R. 21/98 nonché gli spazi relativi a logge, balconi e terrazzi, anche con pareti estese a più di 2/3 del loro perimetro.

[*] Nota variante: id 93, var. n. 37 - Variante normativa, approvata il 25/03/2002, mecc. 0111925/009

[*] Nota variante: id 298, var. n. 135 - adeguamento normativo a seguito di approvazione di nuovo regolamento edilizio, approvata il 25/09/2006, mecc. 0605138/009

20 3) le superfici dei piani interrati o parzialmente interrati emergenti per una quota non eccedente m 1,50 rispetto al piano marciapiede (misurata sull'estradosso del solaio di copertura dell'interrato) limitatamente per gli usi a cantina e deposito non comportanti presenza continuativa di persone;

[*] Nota variante: id 93, var. n. 37 - Variante normativa, approvata il 25/03/2002, mecc. 0111925/009

20bis 3bis. Le superfici dei locali ad uso cantine di pertinenza di unità immobiliari residenziali, al piano terreno di edifici privi di piani interrati;

[*] Nota variante: id 298, var. n. 135 - adeguamento normativo a seguito di approvazione di nuovo regolamento edilizio, approvata il 25/09/2006, mecc. 0605138/009

21 4) le superfici adibite a parcheggi e i relativi spazi di manovra sia in sottosuolo che in soprasuolo;

22 22 5) le superfici afferenti i locali destinati alla installazione di impianti tecnologici (di riscaldamento e condizionamento, cabine elettriche, locali macchine, ascensori, ecc.) e i vani corsa degli impianti di sollevamento e di quelli diretti al superamento delle barriere architettoniche;

[*] Nota variante: id 562, var. n. 301 - variante normativa edilizia, approvata il 07/04/2016, mecc. 1601330/009

23 6) Nei soli interventi residenziali i vani scala di uso comune, fino a un massimo, in ciascun piano, del 10% della superficie coperta;

6bis) le scale di sicurezza necessarie al rispetto delle Norme di prevenzione incendi e i relativi spazi funzionali;

[*] Nota variante: id 93, var. n. 37 - Variante normativa, approvata il 25/03/2002, mecc. 0111925/009

[*] Nota variante: id 562, var. n. 301 - variante normativa edilizia, approvata il 07/04/2016, mecc. 1601330/009

24 7) I soppalchi destinati esclusivamente a deposito.

8) annullato

9) Nei soli interventi residenziali, gli atrii e gli androni al piano terreno di uso comune.

24bis 10) Per gli edifici esistenti e realizzati conformemente a precedenti strumenti urbanistico edilizi, costituisce S.L.P. consolidata quella determinata con le modalità di calcolo stabilite dalle presenti norme.

[*] Nota variante: id 93, var. n. 37 - Variante normativa , approvata il 25/03/2002 , mecc. 0111925/009

24ter 11) I maggiori spessori dei muri d'ambito degli edifici, oltre il valore di 30 cm, finalizzati all'incremento dell'inerzia termica.

[*] Nota variante: id 298, var. n. 135 - adeguamento normativo a seguito di approvazione di nuovo regolamento edilizio , approvata il 25/09/2006 , mecc. 0605138/009

24quater 12) Le opere su edifici esistenti che si rendono necessarie per il superamento delle barriere architettoniche.

[*] Nota variante: id 298, var. n. 135 - adeguamento normativo a seguito di approvazione di nuovo regolamento edilizio , approvata il 25/09/2006 , mecc. 0605138/009

24quinqies 13) Le attrezzature agricole di cui al punto 44 lett. a).

Per le serre esistenti, realizzate in base a precedenti strumenti urbanistico-edilizi, non costituisce SLP consolidata quella determinata con le modalità di calcolo stabilite dalle presenti norme.

[*] Nota variante: id 562, var. n. 301 - variante normativa edilizia , approvata il 07/04/2016 , mecc. 1601330/009

Articolo 36/f - Scale

1. Le scale degli edifici plurifamiliari, di tre e più piani, non possono avere larghezza delle rampe inferiore a metri 1,20 e devono risultare coerenti con la normativa statale vigente sia in funzione delle tipologie e degli usi che in relazione alla garanzia di trasporto delle persone per soccorso. Gli interventi sui fabbricati esistenti, volti al miglioramento dei collegamenti verticali mediante l'installazione di un ascensore, possono essere realizzati, sempreché non riconducibili alla ristrutturazione estesa all'intero edificio, qualora venga dimostrata la fruibilità del vano scala e degli accessi alle singole unità immobiliari e sia garantita, comunque, la larghezza minima di metri 0,80 in ogni elemento costitutivo del vano scala.

2. Fatte salve norme prevalenti a carattere statale o regionale, le scale che collegano più di due piani di norma devono essere aerate ed illuminate direttamente dall'esterno o per mezzo di finestre di mq. 1,00 per ogni piano o di torrino di aerazione o lucernario nel tetto con superficie pari ad almeno mq. 0,40 per ogni piano. Gli infissi devono essere agevolmente apribili e pulibili ed è vietato realizzare dalle unità immobiliari aperture verso le scale per l'aerazione dei locali contigui.

3. All'interno delle unità immobiliari, qualora le stesse non costituiscano parti comuni, sono ammesse scale fisse con larghezza utile non inferiore a metri 0,80. Scale con larghezza utile non inferiore a metri 0,60, sono ammesse solo per servire locali già autonomamente accessibili tramite percorsi o aperture con larghezza minima di metri 0,80. Le scale di collegamento tra locali adibiti alla permanenza di persone e locali ad usi accessori dovranno essere dotate di idonea chiusura.

4. Sono escluse dalla regolamentazione del presente articolo le scale di sicurezza per le quali vigono le specifiche norme di settore.

5. Si definisce vano scala, ai fini delle verifiche inerenti la SLP/SUL, lo spazio delimitato dalle pareti perimetrali del corpo scala e contenente le rampe, i pianerottoli interpiano, il pianerottolo di arrivo e/o partenza delle rampe. Lo spazio libero tra le rampe (tromba) non costituisce superficie coperta dei singoli piani. Si considerano, inoltre, facenti parte del vano scala gli ulteriori spazi distributivi se esclusivamente finalizzati a consentire l'accesso alle unità immobiliari non direttamente servibili tramite il pianerottolo di arrivo, sempreché di dimensione minima, in larghezza, pari a 1,5 metri e di dimensione massima, in profondità, pari a 1,5 metri. La superficie massima complessiva di tali ulteriori spazi non potrà comunque superare i 4,5 mq. per piano-scala.